

CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Redazione di studio geotecnico

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì 22 del mese di MARZO in Ussita, tra

il COMUNE DI USSITA con sede in Piazza XI Febbraio n. 5, 62039 Ussita (MC), P.IVA/C.F. 81001810431 rappresentato dal geom. Ortenzi Patrizia, nata a Camerino (MC) il 18/05/1967, domiciliata per la carica come sopra, nella sua qualità di Responsabile del Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE,

e

il professionista, geologo Massimo CARNEVALI, con studio tecnico in loc. Servola n. 10 - 62032 Camerino (MC), C.F. CRNMSM70T25E783E, P. IVA: 01341310439, iscritto all'Ordine dei Geologi della Provincia di Macerata al n.587 e iscritto con il n. EP_005155_2017 all'Elenco di cui all'art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016, modificata dal D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n.45/2017;

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 77 (R.G. n. 170) del 22.03.2019 il Comune ha disposto di affidare al geologo Massimo CARNEVALI la redazione di uno studio sulle condizioni geomorfologiche delle aree interessate dagli interventi da effettuare in loc. Pratolungo per il ripristino della funzionalità del campo sportivo e delle strutture ad esso connesse, al fine di verificare la compatibilità fra le opere di manutenzione straordinaria ivi previste ed a condizioni di pericolo legate alle caratteristiche geologiche e geotecniche dell'area, anche alla luce degli eventi sismici verificatisi dal 2016;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL' INCARICO

Il Comune di Ussita affida al Geologo Massimo CARNEVALI l'incarico, che lo stesso professionista dichiara di assumere, consistente nello studio di compatibilità fra opere di manutenzione straordinaria previste in località Pratolungo di Ussita per il ripristino della funzionalità del campo sportivo e delle strutture ad esso connesse e le condizioni geomorfologiche delle aree interessate dagli interventi.

ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL' INCARICO

La prestazione professionale comprende la redazione di una relazione tecnica che espliciti lo studio oggetto di incarico.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire quanto necessario per l'esecuzione della prestazione professionale richiesta e a consegnare al professionista tutta la documentazione occorrente e in particolare:

- ☐ Elenco opere oggetto di valutazione
- ☐ Documentazione catastale
- ☐ Cartografia Regionale
- ☐ _____

ART. 4 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga ad effettuare la prestazione affidata con la necessaria diligenza professionale.

Nello svolgimento dell'incarico conferito, il Professionista consegna al Comune l'elaborato oggetto della presente convenzione redatto in n. 2 copie cartacee ed in n. 1 copia su supporto informatico in formato di sola lettura (pdf, dwf, ecc.).

ART. 5 - TERMINI DI CONSEGNA

Il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico è stabilito in **giorni 15 (QUINDICI)** naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della Determina di incarico.

Il Comune comunica, entro un massimo di **7 giorni** dalla consegna degli elaborati, le eventuali integrazioni ed approfondimenti che riterrà necessari.

Il Comune si riserva di dare avvio alle attività oggetto della presente convenzione anche nelle more di stipula della medesima per particolari motivi di urgenza anche con semplice comunicazione al professionista.

ART. 6 - RITARDI E PENALI

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dal Comune per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,1% dell'importo dell'incarico come indicato al successivo art. 7, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista incaricato. **Nel caso che il ritardo ecceda 10 (DIECI) giorni il Comune, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l'incarico al Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. Con la risoluzione sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.**

ART. 7 - COMPENSI

L'importo complessivo della prestazione professionale è concordato fra le parti in euro 400,00 + cap. 2% euro 16,00 + iva 22% su euro 416,00 pari ad euro 91,52 per un totale di euro 507,52.

ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il pagamento dei corrispettivi avverrà in un'unica soluzione al termine dell'incarico affidato previa verifica delle relative disponibilità finanziarie.

ART. 9 - RISERVATEZZA

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione del Comune, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

ART. 10 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista incaricato:

1. **dichiara**, in applicazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. 370099958, stipulata Compagnia GENERALI Ag. Civitanova Marche autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea con un massimale pari a € 500.000,00;
2. **attesta** che il valore dei lavori dal medesimo progettati nell'anno, compresi i lavori oggetto di progettazione assunti con il presente atto, è interamente coperto dalla Polizza in argomento.

ART. 11 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Macerata.

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA
